



VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE

“ASSOCIAZIONE NUOVE DIREZIONI”

L'anno 2021, il giorno 31 del mese di Maggio, alle ore 21, presso la sede sociale, in Via Enrico Toti 13 – Brandizzo, si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione Nuove Direzioni.

I soci presenti, chiamano a presiedere la riunione il Sig. Casale Alberto, Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione, e la Sig.ra Magaldi Sara quale Segretario ed estensore del presente verbale.

Il Presidente rilevato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, accertata la presenza di un numero di soci sufficiente a deliberare sulle modifiche statutarie, dichiara che la stessa deve ritenersi pienamente regolare e valida.

Sono presenti i soci:

- CASALE ALBERTO, nato a Torino (TO) il 04/10/1980, residente a Brandizzo (TO) in via E. Toti n. 13 C.F. CSLLRT80R04L219J;
- CASALE ELENA, nata a Torino (TO) il 21/11/1995, residente a Brandizzo (TO) in via E. Toti n. 13 C.F. CSLLNE95R61L219K;
- VOSTER ILARIA, nata a Chivasso (TO) il 25/06/1984, residente a Brandizzo (TO) in via G. Ferraris n. 10 C.F. VSTLRI84H65C665I;
- FABBRI CHIARA, nata a Torino (TO) il 29/09/1984, residente a Brandizzo (TO) in via Maestro Rossi n. 30 C.F. FBBCHR84P69L219L;
- MAGALDI SARA, nata a Torino (TO) il 23/01/1995, residente a Settimo Torinese (TO) C.F. MGLSRA95A63L219C
- SAMA' LUANA, nata a Torino (TO) il 17/04/1978, residente a Brandizzo (TO) in via A. Gramsci n.2 C.F. SMALNU78D57L219M;

- CASALE ANDREA, nato a Torino (TO) il 08/06/1984, residente a Brandizzo (TO) in via Ceres n. 4 C.F. CSLNDR84H08L219F;
- GUIDA FABIOLA, nata a Chivasso (To) il 03/07/1992, residente a Verolengo (To) in via Giolito n.9 C.F. GDUFBL92L43C665U.

Il foglio delle firme dei soci presenti rimane agli atti dell'Associazione.

Il presidente invita a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifiche Statutarie per adeguamento alla normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 2017 e ss.mm.ii)

Prende la parola il Presidente dell'Assemblea sig. Casale Alberto, il quale illustra ai soci la necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione per renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 2017)

Il presidente dà lettura del testo del nuovo Statuto associativo soffermandosi in particolare sugli articoli che sono stati variati e fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni. L'Assemblea, dopo la lettura del documento, alla quale fa seguito ampia ed esauriente discussione, all'unanimità, approva il nuovo Statuto sociale così come modificato che si allega al presente verbale.

La denominazione dell'Associazione è: Associazione "Nuove Direzioni"

La denominazione dell'Associazione sarà integrata automaticamente con la locuzione "APS" successivamente all'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Considerato che le modifiche statutarie sono state necessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017), l'Associazione provvederà a richiedere

l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo così come stabilito dall'art. 82, commi 3 e 5 del D.

Lgs. n. 117/2017 per la registrazione del presente documento e dello Statuto allegato.

L'Assemblea delega il Presidente a provvedere alla registrazione del presente statuto ed alla iscrizione al Registro della promozione sociale della Regione Piemonte.

Alle ore 23.12, non essendovi più argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta

Il Segretario

Dora Zappalà

Il Presidente

Carlo Olivotto



Torino

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE di PROMOZIONE SOCIALE

"ASSOCIAZIONE NUOVE DIREZIONI"

Esente Imposta di registro e imposta di Bollo

Risoluzione n. 158/E/2017, del 1° gennaio 2018 ai fini delle imposte di registro e di bollo dall'art. 82 del Codice del Terzo settore (D.Lgs 117/2017).

TITOLO I – COSTITUZIONE E FINALITA'

Articolo 1 - Costituzione

In data del 04/10/2011 è stata costituita, sotto forma di organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale, un'Associazione denominata "Associazione Nuove Direzioni, di seguito più brevemente citata come "Associazione".

Ai fini dell'adeguamento normativo ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, per effetto del presente statuto, l'Associazione diviene Ente del Terzo Settore ed assume la forma giuridica di Associazione di Promozione Sociale.

L'Associazione ha l'obbligo di inserire l'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, istituito ai sensi del D.lgs. 117/2017, le suddette diciture dovranno essere integrate dall'acronimo "ETS" o dalla locuzione "Ente del Terzo Settore".

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Brandizzo (TO), attualmente in Via Enrico Toti 13. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 2 - Finalità

L'Associazione, quale Ente del Terzo Settore, svolge attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, **senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.**

In conformità con la Legge 106/2016 e il D.lgs. n.117/17 e successive modificazioni, opera con finalità

civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.

Con particolare riguardo alle attività teatrali, ed il recupero e la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale attraverso l'organizzazione, realizzazione e gestione di attività culturali ed artistiche (Mostre, Cineforum; Laboratori Teatrali, Concerti ecc.): tali eventi culturali saranno utilizzati; Per raggiungere detto scopo l'Associazione potrà:

- favorire lo sviluppo ed il miglioramento della cultura musicale, sociale dei soci, dei giovani e delle persone della comunità in cui opera mediante la creazione di una Gruppo/Banda Musicale, proponendosi come struttura sociale e democratica per l'utilizzo del tempo libero;
- creare nuove prospettive musicali, morali, ed artistiche per i soci e per la comunità;
- promuovere e favorire l'educazione musicale dei soci e dei non soci, specialmente dei minori e degli svantaggiati di carattere fisico-psichico e sociale, mediante l'organizzazione e l'istituzione di corsi, scuole, gruppi musicali, seminari di musica e simili;
- collaborare allo sviluppo, alla diffusione ed alla propaganda di attività culturali, musicali, turistiche e sociali;
- istituire e gestire corsi di studio nell'apprendimento, a tutti i livelli;
- organizzare corsi di recitazione teatrale e stage di perfezionamento;
- organizzare corsi di dizione e respirazione mirati, tra le altre cose, al potenziamento espressivo dell'uso della parola;
- organizzare corsi di portamento allo scopo di ottenere una certa presenza fisica e scenica. Sviluppo gestuale e tecniche per attirare l'attenzione;
- organizzar corsi per animatori turistici;
- organizzare corsi di danza di diverso livello e stile e stage di perfezionamento;
- produrre spettacoli teatrali, cinematografici e musicali;
- organizzare stagioni teatrali, cinematografiche e musicali;
- organizzare saggi di danza;
- predisporre centri di documentazione per il Teatro, il Cinema, la Danza e l'Arte in genere, a servizio dei soci e dei cittadini;
- effettuare viaggi culturali o di approfondimento artistico, sotto l'organizzazione di Enti autorizzati;
- promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre, seminari, attività e ricerche di ogni tipo per il raggiungimento e la diffusione dei propri obiettivi culturali ed artistici e per la valorizzazione del nostro territorio e delle tradizioni culturali;

- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per la conduzione di corsi e seminari, per la gestione di strutture utilizzate a scopi culturali, per la fornitura di servizi nell'ambito dei propri scopi istituzionali.
- svolgere attività di pubblicazione e promozione editoriale;
- interessare il mondo della scuola a tutte le attività svolte e in special modo a ciò che riguarda il Teatro e la Cinematografia attraverso manifestazioni, seminari, cineforum, mostre ecc...
- promuovere ed organizzare ogni forma di Volontariato, nell'ambito delle finalità di cui all'art.4.

L'Associazione non è una formazione o un'associazione politica, né un'associazione sindacale o professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti.

Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà aderire ad enti di rappresentanza o a Reti Nazionali del Terzo Settore che operano con finalità analoghe.

Articolo 3 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art. 24 del presente statuto.

TITOLO II – ATTIVITA' ESERCITATE

Articolo 4 – Attività di interesse generale

- A. Per il raggiungimento di dette finalità l'Associazione potrà poi collaborare o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti o associazioni coi quali ritenga utile avere collegamenti. È comunque vietato tutelare o promuovere interessi economici, politici o sindacali o di categoria.
- B. L'Associazione potrà inoltre ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da enti locali quali, ad esempio: Comune, Provincia o Regione, Comunità Montane, Enti Parco, nonché da enti nazionali ed internazionali offrendo la propria assistenza e consulenza in ognuno dei campi in cui si svolge la propria attività. L'Associazione potrà avvalersi dell'opera di collaboratori esterni o di soci per il raggiungimento dei propri fini sociali stipulando di volta in volta singoli contratti o convenzioni.

- C. È fatto divieto di distribuire utili ai soci, anche indirettamente, e destinare gli utili ed avanzi di gestione per scopi non istituzionali. È obbligatorio impiegare gli utili o avanzi di gestione solo per le attività istituzionali o direttamente connesse. È altresì vietato cedere beni e/o prestare servizi a condizioni più favorevoli ai soci. È consentito unicamente il rimborso delle somme precedentemente anticipate da soci o da terzi a titolo di liberalità per coprire le spese di realizzazione delle attività dell'Associazione.
- D. Ai membri del Consiglio direttivo e a tutti coloro che si impegneranno a qualunque titolo non saranno riconosciute indennità di carica né alcun altro tipo di compenso pecuniario

Articolo 5 – Gestione delle attività organizzate

Per il perseguimento dei fini istituzionali, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, ai quali possono essere unicamente rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti ed autorizzati. In caso di particolare necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, purché non appartenenti al Consiglio Direttivo.

L'Associazione può inoltre avvalersi delle prestazioni di eventuali volontari, fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi degli art. 17, 18 e 19 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'Associazione, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/17 e successive modificazioni.

L'Associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Titolo III – FUNZIONAMENTO

Articolo 6 – Regolamento Associativo

L'Assemblea dei Soci, ad integrazione delle norme previste dal presente statuto, approva, su proposta del Consiglio Direttivo, il Regolamento Associativo ed eventuali altri regolamenti specifici che dettagliano le modalità operative e gestionali dell'Associazione.

Articolo 7 – Esercizio Sociale e Bilancio di Esercizio

L'Esercizio Sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni Esercizio Sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente, il Bilancio di Esercizio. Esso deve essere approvato entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura



dell'Esercizio Sociale e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Articolo 8 – Bilancio Sociale

Nei casi previsti dall'articolo 14 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, deve essere redatto il Bilancio Sociale, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa.

Articolo 9 – Patrimonio

L'Associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. 117/2017.

L'Associazione, per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle attività sociali, utilizza le risorse economiche derivanti da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi di organismi internazionali, dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione, degli enti locali, di enti o istituzioni pubbliche;
- d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f) erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- h) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il patrimonio, comprensivo degli eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi riserve o capitale, comunque denominati, a fondatori, associati, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, lavoratori o collaboratori, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all'articolo 24 del presente statuto.

Articolo 10 – Libri sociali

L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente. Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari convenuti con il Consiglio Direttivo. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta.

TITOLO IV – I SOCI

Articolo 11 – Adesione all'Associazione

L'Associazione è a carattere aperto e non impone limitazioni all'ammissione degli associati in relazione alle loro condizioni economiche; ripudia ogni forma di discriminazione di qualsiasi genere e natura favorendo la più ampia aggregazione e lo scambio multiculturale.

La partecipazione sociale non è collegata, in qualsiasi forma, alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale. È vietato altresì il trasferimento a qualsiasi titolo della quota associativa.

Possono aderire all'Associazione le persone che si riconoscono nel presente statuto e che, impegnandosi a rispettarlo in toto e a riconoscere l'autorità degli organi sociali eletti e nominati, ne fanno richiesta al Consiglio Direttivo, che delibera in merito nella prima seduta utile. La delibera di ammissione è comunicata all'interessato ed è annotata nel libro dei soci con decorrenza dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni,

comunicare all'interessato il motivo del rigetto dell'ammissione. L'interessato può, entro sessanta giorni dell'avvenuta comunicazione della deliberazione del rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei Soci che dovrà essere convocata per deliberare.

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per:

- dimissioni volontarie presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- morte;
- mancata partecipazione, senza giustificato motivo, per oltre un anno alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
- esclusione deliberata dall'Assemblea dei Soci per gravi motivi o per indegnità;
- mancato versamento della quota associativa di un socio già dichiarato moroso;

Gli eventuali esclusi hanno diritto di ricorrere all'Assemblea dei Soci, entro sessanta giorni dalla notifica della delibera.

In caso di recesso, decadenza, revoca, esclusione o decesso, i soci o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione dell'eventuale fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

Le modalità e le condizioni di adesione all'Associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono eventualmente disciplinate da regolamenti specifici.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

Nell'Associazione sono presenti 4 categorie di soci:

- Soci fondatori;
- Soci ordinari;
- Soci juniores;
- Soci onorari;

I soci che hanno originato il primo nucleo costitutivo vengono definiti "Soci Fondatori". Essi hanno comunque gli stessi diritti e doveri dei soci ordinari.

Sono "Soci Ordinari" le persone fisiche e giuridiche che facendone richiesta, vengono ammessi a far parte della Associazione con tutti i diritti e i doveri che ciò comporta. Gli aderenti, con età inferiore a diciotto anni, son inseriti nella speciale categoria dei "Soci Juniores" e non hanno diritto di voto. In loro vece è tuttavia ammesso a votare, qualora ne faccia richiesta, un genitore o chi ne faccia le veci. Con il compimento della maggiore età essi acquisiscono gli stessi diritti e i medesimi doveri dei soci ordinari.

Sono “Soci Onorari” coloro che hanno acquisito particolari meriti nel campo teatrale, artistico e culturale e che abbiano apportato un contributo morale e/o materiale all’Associazione. Essi vengono eletti dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo e non sono tenuti al pagamento di alcuna quota associativa. Al pari dei soci ordinari, hanno diritto di voto.

Il numero dei soci è illimitato.

Articolo 12 – Diritti dei soci

Tutti i soci hanno diritto:

- a) a concorrere all'elaborazione del programma dell’Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l’adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- b) ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;
- c) a partecipare alle assemblee;

Tutti gli associati maggiorenni, iscritti da almeno 90 giorni al libro dei soci ed in regola con il versamento delle quote associative, hanno diritto:

- a) all’elettorato attivo e passivo, eleggendo gli organi sociali e facendosi eleggere negli stessi
- b) ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;
- c) ad approvare i bilanci.

È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo.

È vigente il principio di intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Articolo 13 – Doveri dei soci

I Soci hanno il dovere di:

- a) partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell’Associazione e alla realizzazione delle attività sociali;
- b) rispettare il presente statuto e le norme contenute nel regolamento associativo, parte integrante dello statuto;
- c) rispettare gli organi sociali eletti e nominati;

- d) rispettare le delibere degli organi sociali;
- e) mantenere un comportamento che non cagioni danno all'immagine associativa;
- f) non arrecare danni morali o materiali all'Associazione;
- g) versare la quota associativa nei tempi e nelle modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

TITOLO V – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 14 – Organi Sociali

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;

Ricorrendo le circostanze di cui all'articolo 21 del presente Statuto, è organo sociale anche l'Organo di Controllo.

Articolo 15 – L'Assemblea dei Soci

È il massimo organo dell'Associazione e determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico. È composta dai soci in regola con il tesseramento e il versamento della quota associativa alla data della sua convocazione.

È convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione.

Le convocazioni, con libertà di mezzi, devono riportare l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 15 giorni dalla data di svolgimento.

In via ordinaria si riunisce due volte l'anno o quando ne facciano richiesta motivata almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto, quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o quando lo ritenga motivato il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.

L'Assemblea ordinaria:

- Elege il Presidente, il Vicepresidente ed i Consiglieri componenti il Consiglio Direttivo;
- approva entro la conclusione dell'anno solare il bilancio preventivo di spesa per l'anno

successivo;

- approva entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura di ogni esercizio sociale, il

bilancio dell'esercizio precedente, ai sensi dell'articolo 8 del presente Statuto;

- approva, quando previsto, negli stessi termini, il bilancio sociale;
- elegge e revoca i componenti gli organi sociali;
- nomina e revoca, quando ricorrano le condizioni citate agli artt. 30 e 31 del d.lgs. 117/17 e successive modificazioni, l'organo di controllo o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e ne delibera il compenso;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva e modifica il Regolamento Associativo ed eventuali ulteriori regolamenti gestionali ed organizzativi;
- delibera sui ricorsi dei soci in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di radiazione, sospensione ed espulsione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto e sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sulla devoluzione del patrimonio e sulla nomina del liquidatore.
- può essere convocata su richiesta di 1/3 dei soci o dal Consiglio Direttivo per deliberare sulla modifica dello Statuto e dell'Atto Costitutivo o sullo scioglimento dell'Associazione ed ogni qual volta lo ritenga opportuno.

Le deliberazioni delle assemblee ordinarie sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione, che conformemente alle disposizioni del Codice civile non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, la deliberazione è valida a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Per modificare l'atto costitutivo o lo statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

I soci maggiorenni, iscritti da almeno 90 giorni al libro dei soci ed in regola con il versamento della quota associativa, possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. In tutte le assemblee, ogni socio maggiorenne ha diritto a un voto e può essere titolare di altre due deleghe oltre alla propria.

Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.

Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti che non sono in regola con il pagamento della quota associativa o che abbiano subito provvedimenti di sospensione in corso di esecuzione.

Le delibere assunte dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci

Articolo 16 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vicepresidente e da un numero di consiglieri stabilito dall'Assemblea dei Soci nella misura di un minimo di 3 ed un massimo di 12.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci secondo le modalità indicate dal Regolamento Associativo e dura in carica tre anni

I componenti del Consiglio Direttivo vengono eletti fra i soci dell'Associazione e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'Assemblea dei Soci non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà.

Esso ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:

- mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
- elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;

- attua gli indirizzi dell'Assemblea dei Soci;
- approva i programmi di attività;
- assegna eventuali incarichi funzionali e affida gli incarichi di lavoro in ambito associativo;
- approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
- coadiuva il Presidente nella predisposizione dei bilanci da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
- elabora i regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 5 del presente statuto nella relazione al bilancio o nella relazione di missione;
- delibera circa l'ammissione dei soci, con la possibilità di delegare in merito il Presidente dell'associazione, nonché la sospensione, l'espulsione e la radiazione degli stessi;
- nomina il Direttore Artistico della Banda Musicale e gli eventuali altri maestri e

collaboratori. Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, è convocato e presieduto entro 15 giorni dalla sua elezione, dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente stesso o quando lo richiedano un terzo dei membri del Consiglio Direttivo; in tal caso il Presidente provvederà al suo svolgimento entro i successivi 15 giorni.

Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Delibera sulle questioni all'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2475 -ter del Codice civile.

Articolo 17 – Il Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci.

Dura in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo o comunque fino alla sua decadenza per i motivi indicati all'art. 17 del presente statuto.

Ha la rappresentanza legale dell'Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e

di ordinaria amministrazione. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione.

Propone al Consiglio Direttivo l'attribuzione di incarichi funzionali all'Associazione.

Predisporre per l'Assemblea dei Soci il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale, e le relazioni relative. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente, che ne assume tutti i poteri.

Le dimissioni o la decadenza del Presidente sono causa di decadenza dell'intero Consiglio Direttivo.

Articolo 18 – Il Vicepresidente

Il Vicepresidente è eletto dall'Assemblea dei Soci.

Dura in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo o comunque fino alla sua decadenza per i motivi indicati agli artt. 17 e 18 del presente statuto.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia temporaneamente impedito nell'esercizio delle proprie funzioni.

In caso di dimissioni o decadenza, il Vicepresidente viene sostituito con apposita elezione da parte dell'Assemblea di Soci e durerà in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo.

Articolo 19 – Il Direttore Artistico

Il Direttore Artistico è nominato dal Consiglio Direttivo e sovrintende al raggiungimento degli scopi sociali in ambito artistico. Dirige il Gruppo/Banda Musicale e svolge le attività a lui conferite dal Consiglio Direttivo.

Articolo 20 – L'Organo di Controllo

Qualora si verificassero le condizioni contemplate dall'art. 30 del d.lgs. 117/17 e successive modificazioni, l'Assemblea dei Soci deve nominare un organo di controllo anche monocratico ovvero, qualora si verificassero le condizioni contemplate dall'art. 31 del d.lgs. 117/17 e successive modificazioni, nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Articolo 21 – Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore

L'Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione, integrando gli acronimi APS ed ETS.

Nelle more dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), si iscrive ai registri esistenti e previsti dalla normativa previgente.

Articolo 22 – Rimandi al Codice Civile e alla normativa di settore

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica quanto disposto dal D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile al D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, al Codice Civile, alle relative disposizioni di attuazione e alla normativa specifica di settore, decide l'Assemblea dei Soci a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Articolo 23 – Scioglimento dell'Associazione

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto ad un altro Ente del Terzo Settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

A tal fine l'Assemblea dei Soci nominerà un liquidatore con le modalità previste dall'art. 16 del presente statuto.

Norma transitoria

Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore sono operativi dal momento della sua istituzione. Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'approvazione di una normativa specifica, sono operativi dal momento della sua entrata in vigore.

Il presidente
Casale Alberto

